

**POLITICA IN MATERIA DI
CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA**

PREMESSA

La Raccomandazione 7, primo paragrafo, all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice**"), cui Recordati S.p.A. ("**Recordati**" o la "**Società**") aderisce, indica tra le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore o di un sindaco le seguenti:

- (i) *"se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:*
 - *con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
 - *con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management"¹; e*
- (ii) *"se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente"².*

Al fine dell'applicazione delle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione di Recordati, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, sulla base di attività di benchmarking sulle prassi di mercato adottate dalle società industriali del FTSE MIB, delle indicazioni dei principali proxy advisor e investitori istituzionali, ha definito i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei propri membri (i "**Criteri di Significatività**" o i "**Criteri**").

Nella definizione dei Criteri di Significatività, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice e dei chiarimenti forniti nella raccolta "*Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020*" pubblicata sul sito *internet* del Comitato per la *Corporate Governance* (le "**Q&A**").

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'Amministratore - la cui indipendenza sia oggetto di valutazione - abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima³ (il "**Periodo di Riferimento**") con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "**Soggetti**

¹ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice.

² Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice.

³ A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui l'Amministratore renda la propria dichiarazione di indipendenza il 15 marzo 2026 ed assuma la carica di Amministratore di Recordati nel corso del mese di aprile 2026; in tal caso:

- (i) ai fini della valutazione di indipendenza dell'Amministratore in questione, rileveranno – oltre alle eventuali relazioni in essere – le relazioni eventualmente intrattenute dall'Amministratore medesimo con i Soggetti Rilevanti sia nel corso degli esercizi 2025, 2024 e 2023, sia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026;

Rilevanti”):

- (i) la Società, le società da essa controllate, il soggetto che controlla la Società⁴ e le società sottoposte a comune controllo,
- (ii) i relativi Amministratori esecutivi⁵ o il *top management*⁶.

I predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’Amministratore – se abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo superiore ad euro 50.000 (cinquantamila)⁷.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’Amministratore, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”).

Si precisa inoltre che, ove i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’Amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia Amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore ad euro 100.000 (centomila).

Resta inteso che – in deroga a quanto precede – nell’ipotesi in cui i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’Amministratore indirettamente a mezzo di persona giuridica che sia stata costituita o utilizzata *ad hoc* per instaurare i rapporti medesimi, troveranno applicazione i limiti quantitativi sopra

-
- (ii) resta inteso che l’Amministratore sarà tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società delle eventuali relazioni che dovesse intrattenere con i Soggetti Rilevanti successivamente alla data in cui ha reso la propria dichiarazione di indipendenza (nell’esempio in questione, il 15 marzo 2026), fornendo tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta valutazione da parte del Consiglio medesimo.

⁴ Come precisato dal Codice si segnala che assume rilievo anche il controllo esercitato “*insieme ad altri attraverso un patto parasociale*” (cfr. Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c) del Codice).

⁵ Per “amministratori esecutivi” si intendono (cfr. definizione del Codice):

- (i) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguardi anche la Società;
- (iii) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

⁶ Per “*top management*” si intendono gli “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo*” (cfr. definizione del Codice). Relativamente a Recordati S.p.A. si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di Parti Correlate e Politica di Remunerazione.

⁷ Tale importo risulta inferiore all’attuale compenso annuo riconosciuto dalla Società per la carica di Amministratore non esecutivo.

riportati applicabili in ipotesi di rapporti intrattenuti direttamente dall'Amministratore (*i.e.* il limite di euro 50.000 annui).

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

Con particolare riferimento alla remunerazione percepita, anche nel Periodo di Riferimento⁸, dall'Amministratore, assume rilievo la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta a quest'ultimo da parte:

- (i) della Società,
- (ii) di una sua controllata, e/o
- (iii) della società controllante, anche indirettamente,

per incarichi professionali o consulenze rispetto al compenso fisso per la carica⁹ e a quello previsto per la partecipazione ai comitati¹⁰ (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall'Amministratore sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

La remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore interessato – se, singolarmente o cumulativamente

⁸ A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui l'Amministratore renda la propria dichiarazione di indipendenza il 15 marzo 2026 ed assuma la carica di Amministratore di Recordati nel corso del mese di aprile 2026; in tal caso:

- (i) ai fini della valutazione di indipendenza dell'Amministratore in questione, rileveranno – oltre agli eventuali compensi ancora percepiti dall'Amministratore medesimo – la remunerazione eventualmente percepita dallo stesso sia nel corso degli esercizi 2025, 2024 e 2023, sia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026;
- (ii) resta inteso che l'Amministratore sarà tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società degli eventuali compensi che dovesse ricevere dai soggetti sopra indicati successivamente alla data in cui ha reso la propria dichiarazione di indipendenza (nell'esempio in questione, il 15 marzo 2026), fornendo tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta valutazione da parte del Consiglio medesimo.

⁹ Per "compenso fisso per la carica" si intende (*cf.* Q&A Raccomandazione 7, lett. d)): (i) la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione; (ii) l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione determinato secondo le *best practice* previste dalla Raccomandazione 25 del Codice.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività".

¹⁰ Per "compensi per la partecipazione ai comitati" si intendono (*cf.* Q&A Raccomandazione 7, lett. d)) i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice o da comitati / organismi previsti dalla normativa vigente, con esclusione della remunerazione derivante dalla partecipazione all'eventuale comitato esecutivo.

considerata, sia, nel Periodo di Riferimento, superiore ad euro 50.000 (cinquantamila) all'anno¹¹.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Amministratore anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente art. 1.2.

2. CRITERI QUALITATIVI

2.1. Relazioni professionali

Nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza si qualificano inoltre come significative – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati *sub* 1.1 – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o
- b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo¹².

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

2.2. Altre relazioni

Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti tra l'Amministratore e i Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi da quanto sopra riportato che privilegino la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- (i) *prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;*
- (ii) *valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei presenti Criteri di Significatività.*

¹¹ Tale importo risulta inferiore all'attuale compenso annuo riconosciuto per la carica di Amministratore non esecutivo.

¹² Raccomandazione 7, secondo periodo del Codice.